

VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI VAS VARIANTE NORMATIVA AL PUG/P

Premessa

Il D.lgs. 152/2006 all'articolo 11 co.5 così si esprime:

5. La VAS (Valutazione Ambientale Strategica) costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

In attuazione del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione Puglia ha emanato la L.R: 44/2012 che disciplina la VAS in Puglia.

L'anno seguente ha emanato il Regolamento Regionale 18/2013 che prevede in alcuni casi l'esclusione dalla procedura di VAS per i piani i cui impatti presumibili siano trascurabili per i quali si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4.

Pertanto, l'oggetto della presente Relazione è verificare se sono rispettati i criteri di cui all'art.7 del R.R. 18/2013 per l'esclusione con mera registrazione o se occorre effettuare verifica di assoggettabilità o direttamente la VAS.

Verifica esclusione VAS

La variante consiste esclusivamente nella modifica dell'**art. 168** (ex Art. 73.2) - Descrizione dei contesti (CU3/a), LE ZONE B4 e B5, introducendo come unica modifica l'aggiunta della possibilità di allineamento stradale degli edifici e nella integrazione della norma relativa alle aree destinate a verde pubblico sportivo (cosiddetta "Cittadella dello Sport") già previste all'interno del PIRP il cui Accordo di Programma tra Regione Puglia e Comune di Cellamare, sottoscritto in data 15 dicembre 2009, è stato approvato con DPGR n.126 del 16/02/2010, che non prevede specifiche modalità attuative e una adeguata disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione (in coerenza con quanto già previsto dall'art.44 del PUG vigente per le aree destinate a verde pubblico in generale), come riportato letteralmente di seguito:

Art. 168

(Omissis)

Ds Distanza dal ciglio stradale misurata in relazione alla larghezza delle strade sulle quali i fabbricati prospettano: min. 5 ml e max 7,5 ml per strade superiori a ml 15; è consentita la costruzione a filo strada.

Art. 179

(Omissis)

Per quanto riguarda esplicitamente le aree a verde sportivo, attuabili sia dall'Ente pubblico, sia dai soggetti privati, e in particolare la cosiddetta "Cittadella dello sport", in coerenza con l'art.44 delle presenti NTA delle previsioni strutturali, si prevedono i seguenti parametri urbanistici:

a) è ammessa l'installazione di chioschi, bar, biblioteche, giochi per bambini, impianti sportivi, ritrovi, ristoranti e simili, nel rispetto delle seguenti norme:

- Um. – unità operativa minima: 2.500 mq;
- Ift – indice di fabbricabilità territoriale: max 0,10 mc/mq o come previsto dalle eventuali norme di ambito sportivo, come ad esempio quelle del CONI;
- Rc – rapporto di copertura: max 5% dell'area;
- P – parcheggi: min. 10% dell'area;
- Vp. – verde pubblico, strade di servizio ed aree scoperte per impianti: min. 79% dell'area;
- Dc – distanza dei fabbricati dai confini: min 10ml;
- Ds – distanza dalle strade: min. 5 ml;

Ogni proposta di realizzazione delle presenti previsioni deve contenere una planimetria generale capace di inserire il singolo intervento nel quadro complessivo di tutte le aree della cittadella dello sport, dimostrando la coerenza complessiva delle azioni proposte con le strutture esistenti e future.

Si riportano i punti dell'articolo 7 pertinenti alla proposta di variante alle previsioni programmatiche del PUG di Cellamare, come illustrate nella Relazione Tecnica che correda la proposta a cui la presente verifica si riferisce.

7.2 Per i seguenti piani urbanistici comunali si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4:

a) modifiche ai piani urbanistici comunali, che si riferiscono a:

- I. correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici
- II. verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
- III. precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;
- IV. adeguamento o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni degli strumenti urbanistici attuativi, derivanti dalle precisazioni e modifiche definite ai punti i, ii, e iii della presente lettera;
- V. modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- VI. modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all'articolo [15](#) della [legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6](#) (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all'articolo [51](#) della [legge regionale 31 maggio 1980, n. 56](#) (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i., o all'articolo [14](#) della [l.r. 20/2001](#), nonché delle unità di minimo intervento - a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
- VIII. modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

La proposta di variante alle previsioni programmatiche del PUG di Cellamare, come illustrata in

precedenza, per quanto riguarda la variazione alle sole NTA del PUG/P che determina la possibilità di allineamento stradale degli edifici per le sole zone B4 e B5 disciplinate dall'art. 168 (ex Art. 73.2) - Descrizione dei contesti (CU3/a), LE ZONE B4 e B5 e introduce anche per le aree a verde sportivo già previste dal PIRP una specifica disciplina normativa.

Infatti, queste ultime modifiche alle sole norme tecniche di attuazione non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

La specificazione dei parametri urbanistici anche per le zone a verde sportivo già previste dal PIRP sono risultate necessarie per chiarire che anche a tali aree si applica la disciplina prevista dall'art.44 per tutte le zone destinate a verde pubblico dal PUG, non incrementando gli indici oltre quelli già previsti nello stesso articolo.

Conclusioni

Per le motivazioni illustrate nel precedente paragrafo la proposta di variante alle previsioni programmatiche del PUG di Cellamare, come illustrate nella Relazione Tecnica che correde la proposta a cui la presente verifica si riferisce, risulta esclusa dalle procedure di VAS e soggetta a mera registrazione sull'apposito sito web della Regione Puglia, a seguito di idoneo atto di formalizzazione.

Cellamare, li, 10.12.2024

IL TECNICO
(ing. Angelo ROTONDO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Rotonondo', with a horizontal line drawn over the middle part of the signature.